



CITTA' DI CAMPOBASSO

AREA 6

SETTORE UFFICIO DI PIANO

Registro Generale n.1227 DEL 24-05-2013

**COPIA DI DETERMINAZIONE
n.104 del Reg. SETTORE UFFICIO DI PIANO**

OGGETTO	Microcredito d'emergenza. Sospensione ingiunzione fiscale sig. (cod. fisc. DMR NTN 60C17 B519L) e trattenuta sull'importo della "Borsa lavoro" di cui beneficia.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



COMUNE DI CAMPOBASSO

AREA N. 6 - SETTORE UFFICIO DI PIANO DETERMINAZIONE N: 1227 DEL 24-05-2013

OGGETTO: *Microcredito d'emergenza. Sospensione ingiunzione fiscale sig. (cod. fisc. DMR NTN 60C17 B519L) e trattenuta sull'importo della "Borsa lavoro" di cui beneficia.*

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- La Legge n. 328/2000 (“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”) contempla il Piano di Zona dei servizi socio-sanitari come strumento fondamentale per realizzare politiche concertate per lo sviluppo di un sistema di rete di servizi essenziali alla persona, nel territorio di riferimento;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 148 del 28 aprile 2009, è stato approvato il Piano Sociale Regionale per il triennio 2010 - 2012, a seguito del quale, il Comitato dei Sindaci, con Deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 2009, ha approvato il Piano Sociale di Zona relativo al medesimo periodo (Piano poi approvato, con proprie deliberazioni, da tutti i n. 26 comuni dell’Ambito territoriale – attualmente n. 25);
- a seguito dell’approvazione, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 29.06.2010, del Piano di attuazione annuale del Piano Sociale di Zona dell’ATS di Campobasso, nonché in ragione delle due deliberazioni, n. 3 e 4, adottate dal Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti, rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell’Ufficio del Piano di Zona e del Responsabile gestionale ed amministrativo nella persona dello scrivente dirigente, successivamente prorogata), si può considerare concluso il processo di fusione dei due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento, con la individuazione del Comune di Campobasso quale Comune capofila dell’Ambito Territoriale, del quale fanno parte attualmente, come si è detto, n. 25 comuni;
- con il presente atto, adottato dal sottoscritto dirigente dell’Area 6, il Comune di Campobasso agisce, in qualità di Ente Capofila, in nome e per conto di tutti gli Enti aderenti all’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, secondo quanto disposto nella seduta del Comitato dei Sindaci del 29/07/2009, nonché in virtù di delegazione amministrativa scaturente dall’Accordo di programma e dalla Convenzione (ex art. 30 d lgs. 267/2000 tuel) allegati al Piano Sociale di Zona, ed altresì come espressamente indicato nella Deliberazione del Comitato dei Sindaci n.1 del 22.01.2010 concernente l’approvazione del Piano Sociale di Zona (e precisamente al punto “1.6. La forma giuridica di gestione associata ed il Comune Capofila”);

Vista la Determinazione dirigenziale n. 709 del 21.03.2008 con la quale, in attuazione della tabella n. 49 del Piano sociale di Zona, è stato attivato il servizio del “Microcredito di emergenza” con la FINMOLISE SpA (convenzione acquisita al n. 1517 del 05.09.2008 nel Registro delle Scritture Private e successivamente inserito nella raccolta dei contratti del Settore Provveditorato, gare e

contratti del Comune di Campobasso), allo scopo di aiutare quelle persone e famiglie “non bancabili”, in condizione di temporanea difficoltà economica;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 267 del 09.02.2010 con la quale, a causa della impossibilità di proseguire la convenzione stipulata con la Finanziaria Finmolise SpA (la cui attività, per intervenute modifiche statutarie, può essere svolta soltanto in favore dell’azionista unico Regione Molise), e decidendo di usufruire della possibilità indicata dalla stessa Finanziaria, detta convenzione è stata trasferita alla controllata Finmolise Sviluppo e Servizi S.r.l. alle medesime condizioni precedentemente praticate;

Visto il Regolamento Generale per la Gestione delle Entrate (e particolarmente gli artt. 2 ult. cpv., 14 e 15 concernenti le forme e le procedure di riscossione coattiva), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 04.02.1999 e successivamente modificato con delibere di Consiglio Comunale nn. 14 del 22.02.2000 e n. 21 del 23.03.2001;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17.11.2011, ad oggetto: “Modalità di gestione delle entrate comunali. Riscossione coattiva”, con la quale, prendendo atto delle attuali problematiche concernenti il sistema di riscossione dei comuni, indotte dalla L. 106/2001 di conversione del D. L. 70/2011, si conclude che “fino all’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, questa sarà curata, in gestione diretta, dal Comune mediante la procedura dell’ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910, secondo il modello allegato sotto la lettera A), che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili”;

Dato atto della nota di contestazione dell’obbligo di pagamento delle rate mensili scadute di restituzione del credito ottenuto, prot. n. 27010 del 13.12.2011, trasmessa al sig. (cod. fisc. DMR NTN 60C17 B519L), senza che vi abbia ottemperato;

Vista l’ingiunzione fiscale notificata allo stesso sig. (cod. fisc. DMR NTN 60C17 B519L), con Racc. a. r. Prot. n. 2712 del 14.02.2012, diretta ad ottenere il pagamento della somma di euro 846,30, corrispondente a n.15 rate scadute e non pagate relativamente al microcredito di complessivi euro 2.000,00 sottoscritto in data 14.04.2010;

Dato atto che, con riferimento alla suddetta ingiunzione fiscale, ancorché sospesa per tre mesi, a beneficio dell’obbligato, ai sensi dell’art. 21- quater L. 241/90, questi non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto, neppure parzialmente, e che è decorso il termine per far luogo all’esecuzione;

Vista la D. D. n. 2466 del 06.12.2012, con la quale il suddetto sig. (cod. fisc. DMR NTN 60C17 B519L), in accoglimento della sua istanza (Prot. UdP n. 932 del 26.11.2012) è stato riammesso, insieme ad altri utenti, al beneficio del rimborso rateale del microcredito, previo versamento dell’importo di euro 100,00 da effettuarsi entro il 15 gennaio 2013 (come specificato nella nota di trasmissione del provvedimento Prot. UdP. 1061 del 31.12.2012), secondo quanto consentito dall’art. 7 del Regolamento per la gestione del microcredito e dal Regolamento generale per la gestione delle entrate del Comune di Campobasso;

Considerato che, entro il suddetto termine del 15.01.2013, l’interessato non ha provveduto al pagamento dell’importo di euro 100,00, richiesto per la riammissione al beneficio del rimborso rateale;

Dato atto che, pertanto, è stata emessa a suo carico nuova ingiunzione fiscale, per l’importo di euro 1.666,05, notificata dai messi comunali ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante deposito di copia del

provvedimento nella casa comunale (notifica registro messi n. 440 – affisso all’Albo informatico il 19.04.2013 con il n. 1739);

Considerato che l’UdP, nella riunione del 13 maggio 2013, su proposta dell’assistente sociale dott.ssa E. Spagnolini, ha deciso di sospendere l’efficacia dell’ultimo provvedimento di ingiunzione fiscale, in quanto l’interessato ha dichiarato alla suddetta assistente sociale di aver trovato un lavoro e di essere disponibile a rimborsare il microcredito che gli è stato concesso, ed ha quindi chiesto di essere riammesso al beneficio del pagamento rateale;

Dato atto che, nella medesima riunione dell’UdP, è stata messa in evidenza l’opportunità di trattenere, in misura che risulti sostenibile per l’interessato, l’importo della rata mensile stabilita per rimborsare il microcredito d’emergenza dall’importo mensile del “progetto borse lavoro per l’integrazione e il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati (Programma di inclusione sociale anno 2011/2012 di cui all’Avviso pubblico del Comune di Campobasso dell’8 giugno 2012)” di cui gli utenti morosi fossero beneficiari, rimodulando a tal fine, a cura della Finmolise Srl, i piani di restituzione del microcredito concesso, considerando anche la possibilità di estendere il periodo di restituzione, all’occorrenza, da tre fino al limite massimo di cinque anni dall’erogazione, come previsto dal vigente Regolamento sul microcredito d’emergenza approvato dal Comitato dei Sindaci dell’ATS di Campobasso;

Vista la nota – Prot. UdP n. 455 del 14.05.2013 – allegata al presente provvedimento, con la quale il sig. (cod. fisc. DMR NTN 60C17 B519L) autorizza i competenti uffici comunali a trattenere l’importo mensile delle rate di rimborso, così come determinate dalla Fimolise Srl, dall’importo mensile della suddetta “Borsa lavoro” di cui è beneficiario, fino alla scadenza, considerando anche eventuali rinnovi;

Vista, altresì, la nota della Finmolise Sviluppo e Servizi Srl (prot. gen./arr. n. 11374 dell’08.05.2013), con la quale il Procuratore di detta Società comunica che, in attuazione di una decisione del Consiglio di Stato, la stessa sarà posta in liquidazione, per cui, con riferimento alle Convenzioni concernenti il Microcredito d’emergenza e il Microcredito Giovani, non potrà più essere data attuazione ai servizi finanziari previsti in convenzione;

Considerato che i funzionari della medesima Società Finanziaria Finmolise Srl, precisando per le vie brevi il contenuto della suddetta nota, hanno dato assicurazione che le posizioni in essere alla data del 6 maggio 2013 sia degli utenti del Microcredito d’emergenza che del Microcredito Giovani saranno gestite ordinariamente (prima fra tutte, ovviamente, la riscossione delle rate), senza variazioni e/o interruzioni, risultando tuttavia precluse nuove attività (in particolare, **nuovi contratti nonché rimodulazione di piani di rimborso relativi a posizioni esistenti e corrispondenza con gli obbligati**);

Ritenuto, in ragione di quanto precede, di sospendere, ai sensi dell’art. 21 – quater della L. 241/90, l’esecuzione del provvedimento di ingiunzione fiscale emesso a carico del sig. (cod. fisc. DMR NTN 60C17 B519L), per l’importo di euro 1.666,05, notificato dai messi comunali ai sensi dell’art. 140 c.p.c. mediante deposito di copia del provvedimento nella casa comunale (notifica registro messi n.440 – affisso all’Albo informatico il 19.04.2013 con il n. 1739);

Dato atto:

- che l’art. 7 del Regolamento concernente il Microcredito d’emergenza prevede la possibilità, in casi di particolare gravità, di estendere da tre a cinque anni dall’erogazione il periodo di rimborso,
- che il sig. (cod. fisc. DMR NTN 60C17 B519L) non ha rimborsato alcuna rata del Microcredito di euro 2.000,00 che gli è stato concesso in data 14.04.2010 - contratto 5562 - (per cui sono già trascorsi più di tre anni dall’erogazione);

- che il Tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) della Banca Centrale Europea è attualmente pari a 0,50%,
- che la Finmolise Srl, dato lo stato di liquidazione, non provvede più, tra l'altro, a rimodulare gli interventi in corso;
- che la Borsa lavoro, concessa all'obbligato e sull'importo della quale questi ha autorizzato la trattenuta, scade a settembre 2013;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di stabilire che il suddetto importo di euro 2.000,00 del microcredito d'emergenza venga restituito dall'obbligato in n. 20 rate mensili di euro 100,00, di cui l'ultima di euro 110,00 (considerati gli interessi dovuti) e che di tali rate le prime cinque siano trattenute dall'importo della "Borsa lavoro", in narrativa, da maggio a settembre 2013;

Ritenuto di stabilire che l'importo delle trattenute sulla borsa lavoro, come detto di euro 100,00 al mese da maggio a settembre, per complessivi euro 500,00, sia accreditato direttamente in favore della Finmolise Sviluppo e Servizi Srl in liquidazione, Via Pascoli, n. 68, Campobasso – Unicredit Banca – Iban IT 0760200805365000500086842, e che (sempre relativamente a detta somma trattenuta) le relative operazioni si svolgano, in entrata sul cap. 1950 e in uscita sul cap. 9980 del bilancio 2013;

Visto l'art. 147 bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D. L. n. 174 del 10.10.2012, convertito dalla Legge n. 213 del 7.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento

Dato atto che le generalità complete dell'interessato, e la nota di autorizzazione ad effettuare la trattenuta sull'importo della borsa lavoro, sono riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, che di quest'ultimo è parte integrante e sostanziale, pur comparando solo nel formato cartaceo del medesimo per ragioni di tutela della *privacy*, in osservanza delle norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003, in particolare dell'art. 3 del decreto.

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa, chiamate a far parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di sospendere, per la durata di mesi sette, da maggio a novembre 2013, l'esecuzione dell'ingiunzione fiscale, notificata dai messi comunali ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito di copia del provvedimento nella casa comunale (notifica registro messi n. 440 – affisso all'Albo informatico il 19.04.2013 con il n. 1739), relativa al sig. (cod. fisc. DMR NTN 60C17 B519L), emessa sulla base del contratto di microcredito di emergenza, per complessivi euro 2000,00, stipulato con la Finmolise in data 14.04.2010, di cui il medesimo è beneficiario (contratto n. 5562 del 14.04.2010).
- 2) Che il suddetto importo del microcredito d'emergenza venga restituito dall'obbligato in n.20 rate mensili di euro 100,00 ognuna, di cui l'ultima di euro 110,00 (considerati gli interessi dovuti), e che di tali rate le prime cinque siano trattenute, a cura del competente Servizio comunale, dall'importo della "Borsa lavoro", in narrativa, da maggio a settembre 2013.
- 3) Che l'importo delle trattenute sulla borsa lavoro, di euro 100,00 al mese da maggio a settembre, per complessivi euro 500,00,
 - sia accreditato direttamente in favore della **Finmolise Sviluppo e Servizi Srl in liquidazione, Via Pascoli, n. 68, Campobasso – Unicredit Banca –**

Iban IT 0760200805365000500086842;

- le relative operazioni (sempre limitatamente alla somma trattenuta) si svolgano, in entrata sul cap. 1950 e in uscita sul cap. 9980 del bilancio 2013.

- 4) Di dare atto che, qualora l'interessato risulti ancora inadempiente relativamente all'obbligo di rimborso, ovviamente anche successivamente al periodo di riferimento della borsa lavoro, si procederà, senza altro avviso, al recupero forzoso degli importi dovuti, secondo le norme previste dai regolamenti vigenti in materia, e segnatamente del Regolamento per la concessione del Microcredito d'emergenza e, sulla base di questo, del Regolamento generale delle Entrate del Comune di Campobasso (in qualità di ente capofila dell'A.T.S.).
- 5) Di trasmettere il presente atto ai competenti uffici comunali, al fine di compiere le operazioni sopra descritte, e di darne notizia all'interessato.
- 6) Di dare atto che le generalità complete dell'interessato e la nota con la quale questi autorizza ad effettuare la trattenuta sull'importo della borsa lavoro, sono riportate nell'Allegato A al presente provvedimento, che di quest'ultimo è parte integrante e sostanziale, pur comparando solo nel formato cartaceo del medesimo per ragioni di tutela della *privacy*, in osservanza delle norme di cui al D. Lgs. n. 196/2003, in particolare dell'art. 3 del decreto.

Il Responsabile del Procedimento
F.TO Resciniti Camillo

F.TO

DIRIGENTE
F.TO Dott. De Marco Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell' incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio on line del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal **30-05-13** e resterà fino al **14-06-13** ai sensi Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Giunta n. 11 del 27-01-11

Dalla Residenza municipale, 15-06-13

Istruttore Direttivo Amm.vo
Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Campobasso, li _____
